

**Consultazione pubblica sul sostegno alle attività produttive mediante l'impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica**

**CONTRIBUTO ELETTRICITA' FUTURA**

**31 ottobre 2018**

La Commissione Industria, commercio, turismo del Senato ha deciso di avviare una consultazione pubblica per acquisire informazioni e valutazioni delle parti interessate in relazione all'affare assegnato n. 59 sul "sostegno alle attività produttive mediante l'impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica".

I contributi saranno presi in considerazione ai fini dell'elaborazione della risoluzione da trasmettere al Governo per il tramite della Presidenza del Senato. La consultazione è aperta a cittadini, autorità pubbliche, imprese, università, centri di ricerca e soggetti governativi e non governativi interessati a esprimersi. La durata della consultazione pubblica è stabilita dal 1° al 31 ottobre 2018.

\*\*\*\*\*

**Sistemi di distribuzione chiusi (SDC)**

Il primo nucleo di quesiti riguarda l'attuazione dei cosiddetti **Sistemi di distribuzione chiusi (SDC)**, previsti dalla direttiva sui mercati elettrici [1]. I SDC sono reti elettriche private che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato, laddove siano presenti ragioni tecniche o di sicurezza che giustifichino la parziale integrazione del processo di produzione degli utenti del sito. All'interno di questi sistemi si può produrre energia da distribuire agli utenti senza farla transitare dalla rete di distribuzione o di trasmissione. La normativa europea lascia agli Stati membri la facoltà di attuare o meno tale previsione e l'Italia, con il decreto legislativo n. 93 del 2011[2], ha deciso di non avvalersi di tale facoltà.

[1] Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE.

[2] Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

1.1 Come valuta lo scambio diretto di energia elettrica prodotta negli edifici tra unità abitative del medesimo condominio?

Favorevole       Contrario       Nessuna risposta

Il caso particolare dello scambio diretto di energia tra unità abitative del medesimo condominio rientra nel più generale tema delle possibili evoluzioni delle *Energy Communities*, anche alla luce di quanto riportato nel "*Clean Energy Package*", che invita gli Stati Membri ad ampliare l'attuale perimetro dei sistemi normati, superando ove possibile i tradizionali modelli "*one to one*" di produzione/consumo.

L'Italia e l'Europa si sono date importanti obiettivi per la decarbonizzazione dell'intero sistema economico e produttivo, tramite un incremento della produzione da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Per il raggiungimento di tali obiettivi sarà necessario adottare misure a favore di nuovi impianti di generazione rinnovabile *utility scale*, favorire interventi di *revamping* e *repowering* del parco impianti esistente, e promuovere lo sviluppo della generazione distribuita e dei sistemi di autoconsumo, le cui tipologie impiantistiche sono oggetto della presente consultazione.

Su questo tema, l'Associazione ritiene che la generazione diffusa ricoprirà un ruolo molto importante nel futuro sistema elettrico, purché le relative politiche di supporto vengano attentamente calibrate e unicamente indirizzate verso le tecnologie economicamente più competitive e sostenibili dal punto di vista ambientale, ovvero impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) e/o cogenerativi ad alta efficienza (CAR). In particolare, i meccanismi di supporto dovranno essere controllabili e trasparenti, e con programmazione di medio/lungo termine in grado di garantire un contesto di maggiore stabilità che favorisca gli investimenti. Relativamente ai meccanismi di sostegno destinati alle configurazioni di autoconsumo che verranno realizzate, sarà necessario garantirne la coerenza rispetto ai costi delle tecnologie. Un livello di sostegno troppo alto, infatti, comporterebbe oneri eccessivi per il sistema mentre un livello troppo basso impedirebbe il raggiungimento dei target nazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili al 2030. A tale riguardo, occorre tener presente che l'attuale sistema, basato sull'esonero dell'energia autoconsumata dal pagamento della parte variabile degli oneri generali di sistema e degli oneri di rete, non garantisce completamente tale correlazione tra beneficio e costo di produzione dell'energia. Elettricità Futura ritiene a tal proposito che per le nuove configurazioni si possa valutare nel medio-lungo periodo l'adozione di misure di supporto di tipo esplicito, controllabili e trasparenti, costruite in modo da dare maggiore certezza agli investitori nella predisposizione dei *business plan* connessi alle iniziative di interesse. Nel breve periodo invece l'incentivazione indiretta, in continuità con l'attuale modalità di incentivazione, potrebbe essere lo strumento più adatto, in quanto di rapida applicazione, a consentire la sperimentazione e la prima diffusione di tali configurazioni, ferma restando la necessità di una corretta ed adeguata calibrazione del supporto rispetto ai costi delle tecnologie. In ogni caso, i meccanismi di supporto dovranno essere sostenibili dal punto di vista economico e nel rispetto dei principi della «*cost reflectivity*» e di efficienza di sistema, confermati a livello europeo dal *Clean Energy Package*. Sarà inoltre fondamentale monitorare gli effetti redistributivi su tutti i clienti finali derivanti dall'adozione di meccanismi di sostegno, siano essi impliciti o espliciti, che verranno adottati a favore dei sistemi di autoconsumo.

Qualsiasi modifica dell'attuale quadro regolatorio, dovrà comunque salvaguardare le configurazioni in autoconsumo esistenti per le quali è necessario mantenere le attuali agevolazioni/incentivazioni. (Per maggiori dettagli si rimanda alla risposta del quesito 1.3).

Pur condividendo l'orientamento favorevole delle istituzioni europee nei confronti dei modelli di autoconsumo «*uno a molti*», occorrerà evitare che le iniziative poste in campo si traducano in duplicazioni inefficienti delle reti di distribuzione, anche alla luce degli elevati standard di qualità del servizio dell'attuale rete italiana, raggiunti grazie ad importanti investimenti da parte dei gestori di rete.

Al contempo si concorda con l'opportunità di investire nella realizzazione di nuove reti laddove l'utilizzo della rete pubblica esistente (o un suo potenziamento) non risulti efficiente e lo specifico contesto produttivo/di consumo lo suggerisca, ad esempio nel caso di interventi volti ad ottimizzare la situazione a

livello locale o a valorizzare le risorse presenti, ovvero in ottica di gestione integrata dell'energia (elettricità e calore, efficienza, accumulo, ecc.) e di interventi di efficienza energetica.

Con particolare riferimento alla modalità di scambio dell'energia prodotta all'interno del medesimo condominio oggetto del quesito, l'Associazione ritiene pertanto che occorrerebbe regolamentare sia la possibilità di scambio virtuale - ad esempio attraverso lo "scambio sul posto perimetrale" anticipato dall'ARERA<sup>1</sup> - che di scambio fisico - attraverso, appunto, reti fisiche interne - per consentire di scegliere tra le due alternative quella che maggiormente risponde alle specifiche esigenze energetiche locali nonché al già richiamato criterio di efficienza.

Da un punto di vista regolatorio, saranno necessari interventi volti a snellire e uniformare i processi autorizzativi e a introdurre disposizioni certe, stabili e non retroattive, che incrementino la fiducia degli operatori a favore di investimenti indirizzati verso il settore.

In quest'ottica sarà necessario semplificare l'attuale quadro regolatorio e normativo che disciplina la generazione distribuita prevedendo, ove possibile, una definizione univoca di autoconsumo in luogo delle differenti tipologie di sistemi attualmente previste dalla regolamentazione nazionale.

Infine, in uno scenario di larga diffusione delle FER e dei sistemi di generazione distribuita e autoconsumo, occorrerà che il Distributore di energia mantenga un ruolo fondamentale come soggetto neutrale in grado di facilitare la transizione energetica del prossimo futuro, sviluppando e gestendo la rete con investimenti e innovazioni in ottica *smart grid*/digitalizzazione, e continuando a garantire l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della rete per tutti gli utenti, compresi quelli che continueranno ad essere alimentati direttamente dalla rete pubblica. Non va infatti sottovalutata la necessità di coordinamento e bilanciamento dei picchi di flussi in entrata ed in uscita dell'energia che potrebbero determinarsi nelle micro realtà.

1.2 Come valuta la realizzazione di nuovi sistemi di distribuzione chiusi o di nuove reti private?

Favorevole       Contrario       Nessuna risposta

Come anticipato nell'ambito del precedente quesito, l'Associazione ritiene opportuno regolamentare in via sperimentale la realizzazione di nuovi sistemi in autoconsumo, compresi i Sistemi di Distribuzione Chiusi, evitando un'inefficiente duplicazione della rete. La realizzazione di nuovi sistemi in autoconsumo dovrebbe però limitarsi alle configurazioni alimentate da impianti FER e/o CAR, purché vengano definiti opportuni requisiti tecnici tali da garantire elevati standard di qualità del servizio e di sicurezza della rete privata e in relazione all'intero sistema elettrico.

In particolare, sarà necessario definire misure chiare a favore di tali sistemi, in grado di consentire un monitoraggio costante della loro diffusione, in modo da garantirne un'integrazione nel sistema elettrico crescente e sostenibile nel tempo, e al contempo elevati standard di sicurezza e qualità.

1.3 Come valuta l'esenzione totale o parziale dagli oneri in bolletta (oneri di sistema, di trasmissione e distribuzione) per l'energia prodotta all'interno di SDC di futura realizzazione analogamente a quanto previsto per i SDC anteriori al 2009? Ritiene utile differenziare l'esenzione per i SDC anteriori al 2009 - costituiti in parte significativa da impianti non alimentati a fonte rinnovabile - da quelli successivi?

Favorevole       Contrario       Nessuna risposta

---

<sup>1</sup> Memoria ARERA 664/2017 sulla Strategia Energetica Nazionale 2017 (pag. 12)

L'Associazione ritiene che l'esenzione dal pagamento di specifici oneri sull'energia elettrica autoprodotta e consumata all'interno di un SDC debba essere attentamente monitorata nel tempo per consentire l'adozione di opportune azioni correttive volte ad evitare negativi effetti redistributivi su tutti i clienti finali, un eccesso di supporto o, al contrario, un supporto non sufficiente a garantire lo sviluppo dei sistemi in autoconsumo, in particolare da fonti rinnovabili o CAR.

Elettricità Futura ritiene in particolare che per le nuove configurazioni si possa valutare nel medio-lungo periodo l'adozione di misure di supporto di tipo esplicito, controllabili e trasparenti, mantenendo nel breve periodo gli attuali meccanismi di supporto impliciti, fermo restando la necessità di una corretta ed adeguata calibrazione del supporto rispetto ai costi delle tecnologie

Andrebbe inoltre valutata l'ipotesi di uno spostamento progressivo in fiscalità generale degli eventuali incrementi sulla componente degli oneri generali di sistema derivanti dal supporto ai sistemi in autoconsumo.

Qualsiasi modifica dell'attuale quadro regolatorio, dovrà comunque salvaguardare le configurazioni in autoconsumo esistenti: le configurazioni di SDC esistenti sono state realizzate prima del 2009, infatti, con lo scopo di garantire continuità ed efficienza nell'approvvigionamento di energia elettrica e calore nell'ambito di siti industriali complessi caratterizzati da processi produttivi, interconnessi fra di loro. Gli impianti, nella maggior parte dei casi, sono alimentati con cicli combinati alimentati a gas naturale di tipo cogenerativo, per consentire al contempo di ottimizzare la produzione di energia elettrica, di vapore tecnologico e di altri output, e di ottenere benefici in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

In alternativa, mantenendo anche nel lungo periodo l'attuale meccanismo di supporto tramite esenzione degli oneri generali di sistema per i sistemi esistenti, ai nuovi sistemi si potrebbe concedere un livello di esenzione parametrato al costo della tecnologia utilizzata. In altri termini, l'esenzione dovrebbe essere dimensionata in modo da compensare la differenza tra il costo di generazione della tecnologia utilizzata e il costo dell'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica. Anche in questo caso si dovrebbe valutare l'ipotesi di spostamento dell'onere derivante dall'esenzione sulla fiscalità generale.

Con particolare riferimento agli oneri di trasmissione e distribuzione, si ritiene che la loro applicazione ad impianti in autoconsumo debba essere "*cost reflective*", coerentemente con i principi del "*Clean Energy Package*".

1.4 Come valuta la proposta di limitare l'esenzione dagli oneri alle sole configurazioni in cui si autoconsuma energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili?

Favorevole       Contrario       Nessuna risposta

Elettricità Futura ritiene che le nuove configurazioni di autoconsumo consentite dovranno essere soltanto quelle costituite da impianti di generazione a fonte rinnovabile o di Cogenerazione ad Alto Rendimento. Solo tali configurazioni, di conseguenza, potranno accedere ai meccanismi di supporto, impliciti o espliciti, che dovranno essere adottati secondo specifici criteri di equità, trasparenza e controllabilità.

Si rimanda alle precedenti risposte per maggiori approfondimenti sul tema.

1.5 Quali criteri suggerisce per la definizione delle tariffe di distribuzione da applicare ai clienti che fanno autoconsumo in forma singola o collettiva? Come dovrebbero essere calcolati i costi di distribuzione: in base alla capacità impegnata dagli utenti sulla rete di distribuzione e/o in base alla quantità di energia consumata dai singoli utenti?

Come anticipato, l'Associazione ritiene che le tariffe di distribuzione dovranno essere strutturate in base al principio della "cost reflectivity", tenendo in considerazione che i costi di gestione della rete del distributore sono principalmente legati alla capacità impegnata, considerando al contempo il beneficio derivante da una riduzione dell'energia elettrica in transito sulle relative reti, ad esempio in termini di minori perdite dovute alla prossimità tra le unità di produzione e le utenze consumo.

\*\*\*\*\*

### **Generazione, accumulo e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili**

Il secondo gruppo di quesiti concerne la **generazione, l'accumulo e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili all'interno di condomini e altri edifici**. Al riguardo, il decreto legislativo n. 28 del 2011[1] stabilisce che tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a rilevanti ristrutturazioni debbano dotarsi di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sufficienti a coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffreddamento. Il decreto legislativo impone inoltre la produzione di energia elettrica sempre da fonti rinnovabili per una percentuale variabile sulla base della superficie in pianta dell'edificio. La nuova direttiva stabilirà, all'articolo 21, che inquilini e condòmini all'interno di un edificio possono collettivamente produrre, accumulare e consumare energia elettrica. In Italia questo oggi è vietato singolarmente (nell'abitazione del singolo condomino) e non conveniente collettivamente (per alimentare i soli servizi generali di condominio).

[1] Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

2.1 Ritiene che vi sia l'esigenza di semplificare la regolamentazione sull'autoconsumo?

Si

No

Nessuna risposta

Elettricità Futura ritiene che le linee di indirizzo europeo debbano condurre a un necessario chiarimento e all'omogeneizzazione delle normative nazionali in materia di autoconsumo.

Saranno necessari interventi di regolazione volti a snellire e uniformare i processi autorizzativi e a introdurre disposizioni certe, stabili e non retroattive, così da rafforzare la propensione agli investimenti nel settore da parte degli operatori.

Si chiede inoltre una semplificazione dell'attuale quadro che regola la generazione distribuita, prevedendo una definizione univoca di autoconsumo in luogo delle differenti tipologie di sistemi attualmente previste dalla regolamentazione nazionale.

2.2 Quali sono gli ostacoli nel quadro regolatorio attuale che limitano lo sviluppo delle forme di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica tra prosumer [1]?

[1] Per *prosumer* si intende chi è allo stesso tempo produttore e consumatore di un bene.

Si ritiene che i principali ostacoli allo sviluppo delle forme di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica tra *prosumer* siano correlati a vari fattori, quali la complessità della regolamentazione, la lentezza negli iter autorizzativi, l'incertezza nel quadro regolatorio e la sua relativa evoluzione.

Sarebbe necessario infine introdurre misure volte a sensibilizzare gli utenti finali per renderli direttamente partecipi della questione energetica, favorendo, oltre alla produzione di energia da rinnovabili, anche l'efficienza energetica.

### 2.3 Quali interventi normativi favorirebbero l'impiego dei sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica tra *prosumer*?

L'impiego dei sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica tra *prosumer* potrebbe essere favorito adottando misure di semplificazione dell'iter autorizzativo a favore di sistemi di generazione distribuita alimentati da FER e/o CAR, in caso di nuova costruzione, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e delle relative opere/infrastrutture di connessione necessarie. Inoltre, ove possibile, occorrerà semplificare anche gli adempimenti fiscali oggi previsti per gli impianti di piccole/medie dimensioni alimentati da FER e/o CAR.

Inoltre, come anticipato nelle precedenti risposte, l'Associazione propone la definizione di regole chiare per lo sviluppo dei sistemi in autoconsumo e la regolazione dei nuovi SDC (alimentati da impianti FER e CAR), valutando preventivamente gli impatti sui consumatori ed i necessari criteri di equità (sui *prosumer* e sull'intero sistema) e garantendo un livello sempre maggiore di sicurezza e adeguatezza del sistema. Si ritiene pertanto che occorre regolamentare sia la possibilità di scambio virtuale - ad esempio attraverso lo "scambio sul posto perimetrale" anticipato dall'ARERA<sup>2</sup> - che di scambio fisico - attraverso reti fisiche interne - per consentire di scegliere tra le due alternative quella che maggiormente risponde alle specifiche esigenze energetiche locali nonché al già richiamato criterio di efficienza.

Ulteriori misure a favore dello sviluppo dei nuovi sistemi di autoproduzione da fonte rinnovabile e/o CAR possono essere: l'aumento del tetto al credito fiscale mediante la costituzione di scaglioni per applicabilità a clienti industriali e l'ampliamento della categorie di utenza, l'estensione della cedibilità del credito fiscale anche a generazione distribuita e accumuli, l'estensione della detrazione fiscale anche per soluzioni di accumulo stand-alone, la piena partecipazione delle unità di consumo e degli accumuli, direttamente o attraverso aggregazione, al *demand response*.

### 2.4 Quali benefici e opportunità possono derivare, direttamente o indirettamente, dallo sviluppo dei sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica tra *prosumer*?

Il "*Clean Energy Package*" prevede che il cliente finale dovrà essere sempre più al centro del sistema energetico, in maniera attiva e consapevole. Lo sviluppo di configurazioni di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica tra *prosumer* contribuisce al raggiungimento di un ruolo più attivo e consapevole del cliente finale.

---

<sup>2</sup> Memoria ARERA 664/2017 sulla Strategia Energetica Nazionale 2017 (pag. 12)

La diffusione di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento comporta inoltre numerosi benefici in termini ambientali, di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni.

2.5 Qual è il contributo dei sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica tra prosumer al processo di decarbonizzazione dell'economia?

Si rimanda alla risposta fornita al quesito 2.4.

2.6 In che misura sono sostenibili gli extracosti e i sovraoneri a carico dell'intero sistema elettrico che possono derivare dalle esenzioni dal pagamento degli oneri di sistema per i sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica tra prosumer e come potrebbero essere gestite tali esenzioni?

Come già evidenziato nelle precedenti risposte, si ritiene che, nel medio-lungo periodo, pur salvaguardando le configurazioni esistenti, andrebbe valutata la possibilità di un progressivo spostamento sulla fiscalità generale degli eventuali incrementi sulla componente degli oneri generali di sistema derivanti dall'esenzione riservata ai sistemi in autoconsumo, nonché dall'adozione per i nuovi sistemi in autoconsumo di meccanismi di supporto espliciti e correlati ai costi delle tecnologie, controllabili e trasparenti.

2.7 Come valuta la circostanza che i condòmini degli edifici possano acquistare dal distributore la parte di rete al loro interno per procedere collettivamente alla generazione, al consumo e allo stoccaggio di energia?

Favorevole  Contrario  Nessuna risposta

L'Associazione ritiene che questa possibilità sia di non semplice attuazione e debba essere oggetto di ulteriori valutazioni.

2.8 Come valuta la circostanza che l'energia prodotta negli edifici e distribuita ai condòmini abbia un trattamento tariffario uguale a quello dell'energia prodotta e autoconsumata negli edifici unifamiliari con esenzione totale degli oneri di sistema, di trasmissione, distribuzione e dispacciamento?

Favorevole  Contrario  Nessuna risposta

Sull'applicazione di eventuali oneri sull'energia elettrica auto consumata e sullo specifico trattamento tariffario da adottare, si rimanda alla risposta fornita al quesito 1.1 e 2.6.

2.9 Come valuta la previsione di incentivi per l'acquisto della rete elettrica interna al condominio dal distributore?

Favorevole  Contrario  Nessuna risposta

Allo stato attuale della regolamentazione l'Associazione ritiene che questa possibilità non sia di immediata attuazione.

2.10 Ritieni debba essere comunque garantita la possibilità di realizzare in proprio linee dirette di distribuzione tra impianti di produzione e unità di consumo situati in aree non contigue?

Si

No

Nessuna risposta

In generale si ritiene che tale possibilità non dovrebbe essere a priori impedita, fermo restando la necessità di una regolazione ad hoc che preveda delle verifiche di fattibilità ed efficienza economica della soluzione adottata.

2.11 Come si può conciliare lo scambio diretto di energia autoprodotta negli edifici fra i condòmini con il fatto che tali condòmini possono stipulare autonomi contratti per l'acquisto di energia prelevata dalla rete?

Per quanto riguarda le configurazioni virtuali con scambi commerciali, ciascun utente continuerebbe ad acquistare "fisicamente" l'energia dal venditore prescelto. Relativamente agli SDC costituiti da rete fisica privata, attualmente i clienti all'interno di tali sistemi di produzione/consumo hanno già la possibilità di stipulare autonomi contratti per l'acquisto di energia prelevata dalla rete. Pertanto, si ritiene che fare parte di un SDC sia già oggi conciliabile con la possibilità di effettuare contratti per l'acquisto dell'energia energia prelevata dalla rete fermo restando gli obblighi in capo al distributore della rete privata, che dovrà garantire gli stessi livelli di qualità/servizio del distributore della rete pubblica.

\*\*\*\*\*

### Comunità energetiche rinnovabili (LEC)

I quesiti della terza sezione sono relativi alle **Comunità energetiche rinnovabili (Local Energy Communities – LEC)**: aggregazioni di utenti (cittadini, enti locali e piccole e medie imprese) associati per la produzione, l'accumulo e il consumo di energia in forma aggregata. L'energia prodotta dalle LEC può essere consumata direttamente dai soci che hanno partecipato con la propria quota all'investimento per la produzione degli impianti. La LEC permette ai cittadini e agli enti locali l'approvvigionamento di energia elettrica autoprodotta senza i rischi e i costi della variabilità del prezzo dell'energia. In Italia, non esiste attualmente una disciplina a livello nazionale, mentre a livello regionale si segnala la legge recentemente approvata in materia dalla Regione Piemonte[1].

[1] Legge regionale 3 agosto 2018, n. 12, recante Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche.

3.1 Come valuta la possibilità di realizzare LEC prima del recepimento della relativa normativa europea?

Favorevole

Contrario

Nessuna risposta

Si condivide la possibilità di effettuare una sperimentazione della regolamentazione di nuove LEC (purché alimentate da FER e/o CAR) anche prima del recepimento del "Clean Energy Package", utilizzando un modello simile ai progetti pilota gestiti attualmente da Terna (ai sensi della del. ARERA 300/2017).

Sarà comunque fondamentale assicurare una completa integrazione delle "comunità energetiche" e delle risorse distribuite nei meccanismi di mercato, al quale dovranno partecipare assumendosi le proprie responsabilità di bilanciamento e partecipando ai costi di sistema in modo equo e assicurando il



mantenimento dei diritti dei clienti compresi al loro interno (es. qualità della fornitura, possibilità di *switching* fornitore, uscita dalla configurazione, etc.).

3.2 Quali vantaggi andrebbero attribuiti alle LEC (esenzione parziale dagli oneri di sistema, contributi in conto capitale, fondo di garanzia per il finanziamento, tariffe di distribuzione e trasmissione premianti)?

Si rimanda alla risposta scritta al primo quesito del questionario.

3.3 Ritieni che le LEC debbano essere circoscritte a un ambito territoriale locale o che possano essere definite anche su scala nazionale?

Sì  No  Nessuna risposta

Si ritiene che le LEC (*Local Energy Communities*) debbano essere circoscritte a un ambito territoriale locale.

3.4 Come valuta forme di tariffazione speciale per l'energia destinata a pompe di calore o alla mobilità elettrica dei soci di LEC prodotta dai loro stessi impianti?

Favorevole  Contrario  Nessuna risposta

Si condivide la possibilità di adottare forme di tariffazione speciale per l'energia destinata a pompe di calore o alla mobilità elettrica che però andrebbero estese a tutti i clienti del sistema elettrico nell'ottica di consentire una maggiore elettrificazione del sistema, senza creare discriminazione tra i diversi clienti finali, siano essi connessi o meno ad una LEC.